



Tribunale Ordinario di Cuneo

P.I. 122.145.21

Cuneo, 23.2.21

e, p.c.,
Al Personale delle Cancellerie Affari civili
contenziosi – Profili da Direttore ad Operatore
Al Presidente del Tribunale
Al Presidente di Sez. civile del Tribunale
Al Presidente del Cons. dell'Ordine degli Avv.ti
SEDE

OGGETTO: Contributo unificato e diritti forfetizzati in caso di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c..

Si richiama l'attenzione su quanto disposto con Foglio di informazione n. 1/2021 del Ministero della Giustizia, D.G. Affari interni, già diramato alle SS.LL., che, in risposta a quesito di un Ufficio giudiziario circa il regime del C.U. nei procedimenti di opposizione in materia locatizia, ha superato l'interpretazione data con Nota del 28.6.2005, che si allega (trovasi altresì nella cartella informatica condivisa "normativa").

Si invita pertanto ad attenersi al più recente orientamento, percependo il contributo unificati e i diritti forfetizzati all'atto del mutamento di rito.

Più in generale, si raccomanda al Direttore e al Funzionario di provvedere sempre, tempestivamente e con attenzione all'esame delle circolari e note ministeriali, in particolar modo concernenti la materia fiscale, al fine di non incorrere in responsabilità erariali, e di informarne la Cancelleria fornendo le dovute istruzioni operative.

Il Dirigente
Dott.ssa Daniela Mamino



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA

Anno 2021 n.1

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

1. CONTRIBUTO UNIFICATO
2. SPESE DI GIUSTIZIA
3. SERVIZI DI CANCELLERIA
4. MAGISTRATURA ONORARIA

CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare del 25 febbraio 2020

Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 115 del 30.5.2002- Regime - Chiarimenti su circolare prot. DAG 100201.U dell'8 luglio 2015.

In linea con i più recenti indirizzi di legittimità (vd. Cass. civ. n. 9660/2019, conf. ord. n. 27867/2019), ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione, al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso. Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata la esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell'importo di cui all'art. 13 co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Provvedimento del 15 ottobre 2020

Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. – Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura – Regime.

In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Provvedimento del 22 settembre 2020

Opposizione a provvedimento di rigetto della ammissione al gratuito patrocinio penale – procedimenti ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 – Contributo unificato.

In riferimento al regime fiscale dell'iter di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al

Hai cercato:

data di firma: Anno 2005

[Torna indietro](#)

Nota 28 giugno 2005 - Contributo unificato - chiarimenti in materia di sfratto

28 giugno 2005

Prot. n. 1/7176/U/44

*Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro SEDI
e p.c. Al Signor Capo dell'Ispettorato Generale
Vostro rif. prot. n. 89/Q/05-2417 del 18 aprile 2005)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, sono pervenuti presso questa Direzione Generale diversi quesiti diretti a conoscere:

1. se nei procedimenti di sfratto, nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria (ex art. 667 c.p.c.), sia necessario procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato. In merito, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento per i procedimenti possessori. Invero, i suddetti procedimenti, pur se strutturati in due fasi - l'una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena - mantengono, comunque, una connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo. Per tale motivo, il procedimento in questione è assoggettabile soltanto al pagamento del solo contributo indicato nell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
2. se nell'ipotesi in cui il locatore intimi al conduttore lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, ai sensi dell'art. 658 c.p.c., debba essere corrisposto un unico contributo unificato ovvero un contributo per ciascuna domanda proposta. In merito, si ritiene che, anche in tale ipotesi, debba essere parimenti pagato un unico contributo, quello di cui all'art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002. Ciò, in considerazione del fatto che, sebbene l'avvocato nella stessa istanza richieda due provvedimenti, trattasi in realtà di un unico procedimento iscritto a ruolo, nel quale il legislatore ha riconosciuto al locatore la facoltà di proporre con un unico atto, più domande strettamente connesse "per economia di giudizio, di tempo e di spese" (si veda per tutte Cass., sez. III, 15 febbraio 1971, n. 374, RV. 349949).

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Si ringrazia

Roma, 28 giugno 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele

Struttura di riferimento

- o Ufficio I - Direzione generale della giustizia civile